

TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione specializzata in materia di impresa

N. R.G. 620/2021

Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Giuliana Segna	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

sciogliendo la riserva,

considerato:

- che i denunciati fatti di sviamento di risorse da
 - e, precisamente, di progettualità di investimento sviluppate da , senza corrispettivo, in favore di società facenti unilateralmente capo alla sola , con conseguente esclusione dai vantaggi di
 - trovano, in prima approssimazione, una conferma negli episodi segnalati dalla denunciante

non smentiti dai convocati amministratori di , e implicano, per loro stessa natura e salvo miglior approfondimento, la possibilità che essi siano frutto di attività gestionale potenzialmente dannosa per la società;

- che, in relazione al rapporto di cash pooling intrattenuto tra _____ e _____, non può allo stato essere esclusa la possibilità che tale rapporto persegua un fine contrario all'interesse di _____, come tale pregiudizievole anche per il socio di minoranza denunciante _____, là dove la tesi di quest'ultimo, allo stato, presenta margini di plausibilità non minori della tesi sostenuta dagli amministratori di _____;
- che, in considerazione di ciò, non appare in prima approssimazione infondato il sospetto, manifestato dalla denunciante _____, che, in relazione ai sopra riportati profili (sviamento di progettualità da _____, cash pooling), gli amministratori di _____ abbiano compiuto irregolarità gestionali potenzialmente dannose per la società da loro amministrata;
- che tanto giustifica l'ispezione della gestione amministrativa di _____ in relazione ai sopra riportati profili di indagine;
- che, in relazione ai fatti, denunciati da _____, di ostruzionismo degli amministratori di _____ rispetto agli obblighi di ostensione sanciti in provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., essi non possono di per sé costituire immediata fonte di danno per la società amministrata _____, potendo al più essere volti a stendere un velo di opacità rispetto alla concreta operatività gestionale, a cominciare da quella relativa ai fatti sopra riportati;

- che, in tal senso, data la stessa strumentalità del diritto di accesso sociale di cui alla citata norma del codice, ogni profilo di doglianza tende a restare assorbito negli assai più pregnanti poteri ispettivi invocati, che già implicano il più ampio, e anzi illimitato accesso documentale rispetto a qualunque aspetto di interesse collegato ai sopra indicati profili di indagine;
- che, tuttavia, occorre al contempo considerare che, nei fatti di resistenza rispetto all'accesso preteso da _____, si può annidare il fondato sospetto che essi possano essere indotti dall'intento di tutelare interessi particolari di una delle due anime imprenditoriali che, pacificamente, stanno dietro il gruppo _____, dato l'altrettanto pacifico deterioramento dei rapporti tra le due - da farsi risalire al dicembre 2019 e ancora irrisolto -, là dove ciascuna di esse manifesta ormai una propensione ad operare autonomamente sullo stesso mercato, dando luogo ad un inevitabile conflitto concorrenziale che, allo stato, trova ancora un anomalo sviluppo all'interno del gruppo _____, e specialmente di _____, trattandosi della società munita delle risorse umane necessarie a svolgere la preliminare e cruciale fase della ricerca e dello sviluppo di nuove iniziative e opportunità imprenditoriali;
- che, in considerazione di ciò, e tenuto conto che i fatti di sviamento riportati da _____ hanno carattere esemplificativo, l'ispezione va estesa a qualunque altro fatto che possa emergere dalla documentazione sociale e che segnali la presenza del

compimento di attività gestionale finalizzata ad impiegare le risorse di _____ in favore di terzi, senza adeguata remunerazione o, comunque, vantaggio corrispettivo, dunque perseguendo interessi estranei a quello sociale ai danni della società medesima;

- che appare necessario nominare un ausiliario del giudice che svolga l'attività ispettiva, individuandolo tra i professionisti muniti dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. e che già abbiano dato prova di adeguata esperienza, là dove le esigenze di riservatezza e segretezza possono ritenersi già adeguatamente garantite dalla stessa qualifica professionale dell'ausiliario;

visto l'art. 2409 c.c.,

ordina l'ispezione dell'amministrazione di _____, a spese di _____, avuto specifico riguardo ai sopra riportati profili di indagine e, segnatamente: a) fatti di sviamento di risorse - e, precisamente, di progettualità di investimento sviluppate da _____, senza corrispettivo, in favore di società facenti unilateralmente capo alla sola _____, con conseguente esclusione dai vantaggi di _____ - avuto riguardo alle operazioni

_____, e con estensione dell'indagine al rilievo di altri fatti implicanti il compimento di attività gestionale finalizzata ad impiegare le risorse di _____ in favore di terzi, senza adeguata remunerazione o, comunque, vantaggio corrispettivo, dunque perseguendo interessi estranei a quello sociale ai danni della società medesima;

b) rapporto di cash pooling tra

, occorrendo in particolare verificare se - in ragione della natura di tale rapporto, della sua disciplina contrattuale, degli effetti del medesimo e delle modalità operative mediante le quali viene intrattenuto - esso dia luogo ad attività gestionale potenzialmente dannosa per la società amministrata , avuto specifico riguardo alla sua capacità operativa e alla sua stabilità patrimoniale e finanziaria, anche tenendo conto di reali o potenziali situazioni di sofferenza e delle garanzie di restituzione dei valori trasferiti;

nomina ausiliario di questo giudice la dott.ssa Marilena Segnana, con delega a compiere la suddetta ispezione; con facoltà di avvalersi di collaboratori sotto la sua diretta e immediata responsabilità, assicurando la tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni aziendali in ragione della propria qualifica professionale; con poteri: a) di accesso illimitato a tutta la documentazione sociale di , successivamente escludendo quella non pertinente rispetto ai sopra riportati profili di indagine; b) di sentire liberamente gli amministratori, i professionisti incaricati dalla società, il personale dipendente e ogni altro collaboratore della società su qualunque aspetto ritenuto di interesse ai fini dell'ispezione, redigendone verbale; c) di accedere a tutti i luoghi nella disponibilità della società, redigendo, se ritenuto rilevante, verbale dell'accesso, anche arricchito di documentazione fotografica o videoregistrazione digitale sonora; d) di prendere visione o comunque di avere contezza di qualsiasi bene materiale o immateriale nella disponibilità della società, redigendo, se ritenuto rilevante, verbale dell'operazione, anche

arricchito di documentazione fotografica o videoregistrazione digitale sonora;

assegna al nominato ausiliario ispettore termine di mesi quattro per compiere l'attività ispettiva, salve ragioni di proroga tempestivamente segnalate dall'ausiliario medesimo; l'ausiliario ispettore dà notizia a questo Tribunale di aver compiuto l'attività ispettiva, che può concludersi anche prima del termine assegnato, e deposita nei successivi venti giorni la propria relazione, in cui dà conto dell'esito delle indagini effettuate, segnalando l'accertamento di eventuali fatti rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c..

Si comunichi alle parti e al nominato ausiliario dott.ssa Marilena Segnana.

Trento, 1 aprile 2021

Il presidente
Renata Fermanelli